

N. R.G. 7979/2016



TRIBUNALE di GENOVA
PRIMA SEZIONE
ORDINANZA Cautelare

Il Giudice dott. Roberto BRACCIALINI

Nella causa

contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Viste le note introduttive autorizzate, sentite le parti all'udienza decorsa, a scioglimento della riserva ivi assunta, rileva quanto segue.

PREMESSE

Con ricorso per provvedimento d'urgenza in data 30.5.2016 il dr. conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo a questo Tribunale di disporre che l'esponente potesse essere ammesso a sostenere nuovo esame per il conseguimento di patente di guida, dopo la revoca conseguente all'accertamento del reato di cui all'art. 186 Cod. Strada, disposta dal Prefetto di Genova ai sensi dell'art. 219.3ter dello stesso Codice.

Riferiva il ricorrente che il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, prot. N. 6407/14/Pat. dell'11.2.2014, era stato assunto a seguito di giudicato penale di condanna comprensivo della revoca del titolo abilitativo per il reato dell'art. 186 co. 2 Cod. Strada, per fatto accertato a suo carico il 31.3.2012.

Precisava il che a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, all'esponente era stata applicata - con sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Genova n. 335 del 22.2.2013 - la pena finale di euro 33.400 di ammenda, con i doppi benefici. Tale decisione, impugnata per cassazione solo per la parte inerente la revoca del titolo abilitativo, era stata confermata dal giudice di legittimità in data 10.2.2014; dopo che, nelle more, l'Autorità prefettizia aveva disposto la sospensione della patente a decorrere dal 2.5.2012 per la durata di un anno.



Ciò premesso si allegava, relativamente al presupposto del *fumus boni juris*, che:

- La giurisdizione di questa AGO era stata riconosciuta dal TAR Liguria preventivamente adito;

- Il termine triennale per poter accedere al nuovo esame per il conseguimento della patente, previsto dall'art. 219.3ter Cod. Strada, era interamente decorso, sia che si prendesse a riferimento l'accertamento amministrativo del reato, sia che si avesse riguardo alla condanna penale; ma non poteva invece – salvo adottarsi un'interpretazione difforme dal tenore letterale della norma e dai principi costituzionali – decorrere dal giudicato;

- In ogni caso, il termine era decorso anche per effetto della sospensione della patente già disposta dall'organo amministrativo, in termini paragonabili al "presofferto" nell'espiazione penale.

In riferimento al diverso requisito del *periculum in mora*, il rappresentava che il possesso della patente di guida era per lui essenziale per ottemperare ai suoi oneri lavorativi che lo portavano a frequenti trasferte sul territorio nazionale ed all'estero.

Costituendosi nel procedimento cautelare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedeva la reiezione del ricorso in base al rilievo che il termine triennale qui in discussione – che non riguarda espiazione di sanzione ma inibitoria all'accesso ad un esame abilitativo – non era decorso e non lo sarà, fino al prossimo gennaio 2017, come rilevato dalla più recente giurisprudenza amministrativa.

Il procedimento è stato istruito in via documentale e con l'assunzione di due sommari informativi sulle caratteristiche delle mansioni lavorative del e, più in particolare, sulla titolarità di veicolo proprio e relative modalità di impiego per trasferte nazionali e internazionali. All'udienza del 26 luglio 2016 il caso è stato discusso dalle opposte difese sulle problematiche di fatto e diritto sopra riassunte e trattenuto in riserva per la decisione.

MOTIVI

Va tenuto presente che il testo dell'art. 219.3ter del Codice della strada prevede la revoca della patente di guida a seguito della commissione del reato di cui al precedente art. 186; cui accede l'impossibilità di conseguire nuovo titolo abilitativo prima di tre anni dall'accertamento del reato.

La questione che ne occupa riguarda dunque il momento di decorrenza di tale termine triennale, visto che esso coinciderebbe con la



constatazione amministrativa dell'illecito (per il ricorrente) o con il giudicato penale (per l'Amministrazione).

Ritiene lo scrivente che tale opposte letture non facciano esatta applicazione del dato normativo che, letteralmente, non parla né di accertamento "del fatto" e neanche di "condanna" ma, con dicitura forse non perspicua, la disposizione parla di "accertamento del reato": così determinando le antitetiche letture della stessa, particolarmente evidenti nella relazione del Massimario della Cassazione e nella decisione del Consiglio di Stato menzionati dalle odierne parti nelle difese introduttive.

Ora, "accertamento del reato" significa la verifica della corrispondenza di una determinata condotta al paradigma di un'incriminazione penale ed è attività che non è certo rimessa alla polizia amministrativa o agli organi dell'Amministrazione, ma è monopolio della giurisdizione penale. Nello stesso tempo, la scelta del legislatore di ancorare il "dies a quo" che qui rileva all'accertamento – e non alla condanna, notoriamente successiva – va indubbiamente letto come intendimento di non rimettere tale determinazione alla casualità del corso dei giudizi di impugnazione.

Certamente è elevato il rischio, evidenziato dall'attrezzata difesa erariale, che l'uso strumentale del mezzo impugnatorio dilati nel tempo il momento del giudicato e ritardi in tal modo la revoca della patente di guida, come potrebbe sospettarsi anche nel caso di specie. Ma il rischio che deriva dall'opposta interpretazione, che fa coincidere accertamento e giudicato, è quello di una deterrenza eccessiva e certo non rispettosa del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Costituz., che avrebbe per risultato lo scoraggiare le impugnazioni fondate per contenere i tempi necessari al conseguimento di una nuova patente.

Tenuto conto di tali negative conseguenze a cui si espongono le due tesi estreme, pare dunque che l'interpretazione conforme al dato testuale, all'intenzione del legislatore è compatibile con le disposizioni costituzionali, che impediscono interpretazioni dilatate delle sanzioni restrittive delle libertà personali e dei "diritti di mobilità" dei cittadini, sia quella che fa decorrere il termine in esame dal momento in cui la magistratura penale ha verificato la corrispondenza tra la condotta descritta nella comunicazione di notizia di reato e la fattispecie incriminatrice dell'art. 186 Cod. Strada.

Tale giudizio sussuntivo si è cristallizzato decorso il termine di impugnazione contro la sentenza di applicazione di pena richiesta dal
in base all'art. 585 c.p.p.: per effetto di tale mancata



impugnativa, infatti, può considerarsi accertato giudizialmente il reato in questione con valenza di giudicato.

Ne discende che dal 9.3.2016 era possibile per il [redacted] ottenere l'ammissione all'esame pubblico per il rilascio di nuovo titolo abilitativo.

Il vizio di legittimità del provvedimento ministeriale, che posticipa tale possibilità di ammissione al 17.1 2017, ne comporta la disapplicazione, e non solo. Come evidenziato dalla decisione del giudice amministrativo che ha declinato la giurisdizione per l'odierno caso, nella materia che qui interessa vengono in rilievo diritti soggettivi dei richiedenti e comportamenti vincolati, e non discrezionali, della P.a. Pertanto, come è possibile per l'A.G.O. disporre l'annullamento della revoca della patente illegittimamente disposta, analogamente sarà possibile anticipare (ovviamente, in via cautelare ma con la parziale stabilità degli effetti di cui all'art. 669octies.6 c.p.c.) il momento di ammissione all'esame, illegittimamente ritardato dall'Autorità amministrativa.

In mancanza di strumento cautelare tipico previsto dal Codice della Strada per le situazioni in esame, la tutela d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. è strumento idoneo ad anticipare gli effetti di merito della decisione richiesta, consistente appunto nell'ammissione (provvisoria e in via cautelare) all'esame di guida fin dalla data appena sopra indicata e ormai decorsa.

Ricorre infatti anche il secondo tipo di pregiudizio richiesto dalla disposizione processuale in esame.

L'istruttoria svolta all'udienza di trattazione del ricorso e nell'apposita sessione del 26 luglio ha fatto chiarezza delle ragioni, tutt'altro che frivole, per le quali il mancato utilizzo del mezzo proprio si trasforma in un grave pregiudizio per le incombenze lavorative del [redacted]

Il ricorrente, direttore amministrativo di una delle più ramificate e importanti imprese cittadine, è chiamato per tali funzioni a frequenti trasferte in Italia e all'estero, in particolare nel Regno Unito, dove una recente politica di acquisizioni di società estere da parte di [redacted] comporta la necessità di un penetrante controllo delle attività aziendali di registrazione e verifica dei dati contabili, come messo in rilievo in particolare nelle sommarie informazioni del presidente della società, [redacted]

Tuttavia, soprattutto per una controllata nell'agro laziale e altre società disseminate nella campagna inglese, è risultata l'indisponibilità di collegamenti pubblici e la necessità di impiego del mezzo proprio (non



sono fornite vetture aziendali con autista) per affrontare notevoli distanze: percorsi, per vero, di tutto rispetto, come già si desumeva dai dati veramente impressionanti (confermati dalle ricevute telepass) sui chilometri percorsi annualmente di _____ per ragioni di lavoro.

Le sommarie informazioni raccolte evidenziano concordemente che non si tratta di un semplice "disagio", ma di una pesante limitazione della vita lavorativa e di relazione, in quanto un mezzo di trasporto proprio è realmente indispensabile al ricorrente per svolgere con competenza e tempestività le mansioni lavorative senza compromettere il rapporto fiduciario che lo lega all'azienda datrice per le limitazioni della personale presenza presso le controllate, a cui sarebbe sottoposto il rapporto di servizio, se dipendente dagli orari dei servizi pubblici.

Ricorrendo concretamente entrambi i presupposti presi in esame dall'art. 700 c.p.c per l'adozione di provvedimenti anticipatori, va dunque disposta l'ammissione provvisoria del _____ all'esame abilitativo.

Le particolarità del caso di specie, in cui la stessa Autorità amministrativa non ha margini discrezionali per valutare le condizioni soggettive per la revoca del titolo abilitativo e inibitoria al conseguente nuovo esame; come pure le incertezze manifestatesi sul terreno giurisprudenziale quanto al momento di decorrenza dell'impedimento all'iscrizione a nuovo esame di guida, consigliano la compensazione integrale delle spese di procedura.

P.Q.M.

Pronunciando in sede cautelare, ritenuta la possibilità per il _____ di ammissione a nuovo esame per il conseguimento di titolo abilitativo a decorrere dal 9.3.2016, previa disapplicazione del provvedimento ministeriale opposto, dispone l'ammissione in via cautelare e urgente del ricorrente a sostenere nuovo esame per il conseguimento delle patente di guida.

Spese compensate.

Si comunichi.

Genova, 2 agosto 2016

Il Giudice U. des.

Dr. Roberto BRACCIALINI

